

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1962

(102^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1155) (D'iniziativa del deputato Colitto e dei deputati Ermini e De Maria) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1474, 1478
MINIO	1475, 1476, 1477
PAGNI, relatore	1478
SANSONE	1475, 1476
SANTERO, Sottosegretario di Stato per la sanità	1475
ZAMPIERI	1477

« Provvedimenti a favore degli impiegati civili dello Stato, appartenenti ai ruoli ad esaurimento, in servizio di ruolo dal 23 marzo 1939 » (1309) (D'iniziativa dei deputati Penazzato ed altri) (Approvato dalla

Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 1472
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	1472
PAGNI, relatore	1472

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato » (1524) (D'iniziativa dei deputati Bologna ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1459, 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470
BATTAGLIA, relatore	1459, 1460, 1462, 1465, 1466, 1468, 1469
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1469
CARUSO	1460, 1464, 1465, 1466, 1468, 1469
GIANQUINTO	1464, 1466, 1467, 1469
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	1467, 1469

MINIO	Pag 1463, 1467.	1469
SANSONE		1469
TUPINI		1463
ZAMPIERI		1462

« Norme sulla periodicità dei censimenti generali » (1614) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	1470
PICARDI, relatore	1470

« Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1^o luglio 1956 » (1960) (D'iniziativa dei deputati Vincelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1472.	1474
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	1472	1473, 1474
LEPORE		1474
PAGNI		1474
SANSONE	1472, 1473,	1474
SCHIAVONE, relatore		1473

« Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso » (1996) (D'iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del deputato Quintieri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1471
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno	1471
PICARDI, relatore	1471
SANSONE	1471

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE	1456, 1458,	1459
BATTAGLIA		1458
BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno		1458
CERABONA		1457
GIANQUINTO		1459
LEPORE		1458
PELLEGRINI		1457
SANSONE	1457, 1458,	1459

(1) Durante il corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Norme per il finanziamento dei censimenti generali ».

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Minio, Molinari, Giuliana Nenni, Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Schiavone, Secchia, Tupini, Zampieri, Zanoni e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Nicola Angelini è sostituito dal senatore Bonadies.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giraudo, per l'interno Bisori e per la sanità Santero.

P I C A R D I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori

P R E S I D E N T E. Do lettura di una comunicazione pervenuta dal Presidente del Senato:

« Onorevole collega,

La informo, per opportuna conoscenza, che la Giunta del Regolamento, nella riunione del 27 giugno ultimo scorso, ha, tra l'altro, esaminato la questione dell'assegnazione di disegni di legge a Commissioni riunite.

La Giunta ha rilevato che nessuna norma del Regolamento del Senato si oppone all'assegnazione di disegni di legge a Commissioni riunite; anzi, l'articolo 27 prevede espressamente tale possibilità quando stabilisce che il Presidente assegna i disegni di legge alla Commissione o alle Commissioni competenti.

Tale sistema, già frequentemente praticato alla Camera dei deputati, si manifesterà utile in tutti i casi in cui, a cagione della pluralità delle materie trattate in un disegno di legge, non sia possibile stabilire la prevalenza di competenza di una Commissione rispetto ad altre. Esso ha il pregio di eliminare in radice eventuali conflitti ed inoltre consente a più Commissioni di dare il loro di-

retto apporto alle deliberazioni di disegni di legge riguardanti materie di loro competenza.

In caso di assegnazione a Commissioni riunite, l'organo collegiale sarà presieduto, secondo la prassi della Camera, dal più anziano dei Presidenti delle Commissioni interessate.

Nel comunicare la su riferita decisione della Giunta, La prego di volere informarne i membri della Commissione da Lei presieduta ».

SANSONE. Mi rendo conto che questa comunicazione è in relazione ai lavori della nostra Commissione e del Senato in genere e credo che l'oggetto di questa comunicazione, arrivata oggi, possa riguardare particolarmente il provvedimento relativo all'istituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia. A tal fine, volevo pregare l'onorevole Presidente e i colleghi della Commissione di prendere atto che noi insisteremo, come insistiamo in questo momento, affinché il disegno di legge venga esaminato ora, prima che si chiudano i lavori. Mi rendo conto di chiedere ai colleghi un sacrificio non lieve, ma è una necessità di ordine politico e costituzionale. E anzitutto di ordine politico, perchè, come gli onorevoli colleghi sanno, il Governo, con l'appoggio esterno di noi socialisti, è impegnato a realizzare determinati provvedimenti. Ora, uno dei provvedimenti che il Governo è impegnato a portare a termine, è proprio quello riguardante l'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia. Vi è, pertanto, un impegno del Governo, al quale con il nostro appoggio esterno è necessario tener fede.

Vi è anche, però, una ragione di ordine costituzionale e procedurale, dal momento che, trattandosi di un disegno di legge costituzionale, deve avere due letture. Di conseguenza, se noi approviamo senza indugi, al Senato, il provvedimento, il termine di tre mesi decorrerà con maggior facilità di quanto non accadrebbe se lo approvassimo alla fine di settembre, come rischiamo di dover fare. Ai primi di settembre, infatti, dovremo esaminare il provvedimento sulla na-

zionalizzazione dell'energia elettrica. Ci rimettiamo al Presidente relativamente alla fissazione delle modalità di discussione e all'iter che dovrà seguire il provvedimento istitutivo della Regione Friuli-Venezia Giulia, ma vorrei che la Commissione prendesse atto che noi socialisti, in maniera espressa, dichiariamo, specie ai colleghi della Democrazia cristiana, che non consideriamo questa come l'ultima seduta dei nostri lavori, ma che, anzi, chiediamo di riunirci dopodomani. Si tratta, pertanto, di una richiesta formale e prego i colleghi della Democrazia cristiana di intenderla come un solenne invito al Governo. Ognuno, poi, si assumerà le proprie responsabilità.

PELLEGRINI. A nome del Gruppo comunista, mi associo completamente alla dichiarazione del senatore Sansone. Riteniamo, infatti, che il Senato, nello scorcio di sedute che stanno dinanzi a noi prima delle vacanze estive, debba discutere e approvare il disegno di legge istitutivo della Regione Friuli-Venezia Giulia. Ognuno di noi conosce l'iter estremamente tormentato di questo provvedimento e sa che vi sono stati quattordici anni di carenza nell'applicazione di una norma costituzionale. Quando, poi, alla Camera dei deputati il disegno di legge ha cominciato a prendere la strada dell'Aula, sono apparsi, con estrema chiarezza, i tentativi, non voglio dire di sabotaggio, ma tendenti ad approdare all'insabbiamento del provvedimento stesso. Mancano soltanto otto mesi alla fine della legislatura ed è prevedibile che, se non acceleriamo i tempi di discussione e di approvazione del disegno di legge in prima lettura, le manovre di coloro che hanno interesse a che il provvedimento non sia approvato possano avere il sopravvento. Per queste ragioni, e soprattutto tenendo presenti le condizioni nelle quali si trovano il Friuli e la Venezia Giulia e lo stato d'animo di quelle popolazioni, chiediamo in maniera formale che si discuta e si approvi il provvedimento nel corso di queste ultime sedute.

CERABONA. Mi associo alla proposta dei senatori Sansone e Pellegrini.

BATTAGLIA. Vorrei potermi associare alle istanze dei Gruppi socialista e comunista, ma purtroppo questa volta non è possibile. Non comprendo, infatti, il perchè di tanta premura. Si è detto che motivi costituzionali e procedurali postulano che noi dopodomani discutiamo in Commissione il disegno di legge istitutivo dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, ma vorrei sapere quali sono questi motivi. Credo, infatti, che non succederebbe proprio nulla se noi, prima delle ferie estive, non scrivessimo la parola « fine » alla discussione di quel disegno di legge. Mi sembra, del resto, che i colleghi socialisti e comunisti non abbiano fiducia in questo Governo, che ha preso un formale impegno. Mancano ancora otto mesi alla fine della legislatura, e, pertanto, mi sembrerebbe opportuno che i colleghi socialisti e comunisti conservassero ancora, per lo meno, tale fiducia.

Mi sembra, comunque, che sia opportuno che i senatori legiferino in sanità di mente e non in uno stato di stanchezza fisica e, di conseguenza, reputo necessario che essi si prendano un breve periodo di riposo.

LEPORE. Vorrei sottrarre questa discussione alla polemica politica. Non sono d'accordo con la richiesta del senatore Sansone e ricordo alla Commissione che sono sempre stato contrario ad una discussione affrettata dei provvedimenti. A mio avviso, l'approvare i disegni di legge sotto la pressione del momento, dell'attimo che fugge, rappresenta una carenza dell'attività del Senato. Noi abbiamo il sacrosanto dovere di controllare anche il lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento e, di conseguenza, l'accettare di discutere affrettatamente un provvedimento rappresenta una menomazione del prestigio del Senato. D'altra parte, pur avendo nel Governo la massima fiducia, non possiamo sottrarci all'obbligo di coscienza che ci porta a valutare ed a studiare a fondo i provvedimenti.

Vorrei, pertanto, pregare il senatore Sansone di ritirare la proposta avanzata, dal momento che è inopportuna, sia per quanto riguarda il prestigio del Senato, sia per le

condizioni fisiche nelle quali si trovano i senatori.

Di conseguenza, non vi è ragione di forzare la situazione, tanto più che prenderemo formale impegno di discutere il disegno di legge nella prima seduta del mese di settembre. In tal modo, sia il desiderio del senatore Sansone, che la volontà del Governo, saranno soddisfatti.

SANSONE. Avrei accolto volentieri l'invito del senatore Lepore, ma non è possibile, perchè il problema è di natura politica. Se il Governo ha interesse a vedere approvato il disegno di legge prima delle ferie estive, non possiamo sottrarci a tale volontà e al nostro impegno. Pertanto, mantengo la mia proposta e insisto sulla stessa, proprio per la natura squisitamente politica della questione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministro Medici alla Camera si è affaticato appunto perchè il disegno venisse là approvato il più presto possibile.

PRESIDENTE. Innanzitutto, vorrei far eco alle dichiarazioni dei colleghi Lepore e Battaglia. Comprendo tutte le ragioni di ordine politico e costituzionale fatte presenti dal senatore Sansone, ma vi sono anche ragioni di carattere umano che debbono essere tenute in considerazione. Non è, infatti, consentito affrontare l'esame di un provvedimento di tale importanza e gravità nelle condizioni fisiche nelle quali ci troviamo. D'altra parte, non mi sentirei di accettare di esaminare il disegno di legge senza discuterlo a fondo, tanto più che vi sono anche molte questioni tecniche che devono essere tenute nel debito conto. Ufficialmente, inoltre, non abbiamo ancora ricevuto il messaggio dalla Camera, nè sappiamo se in Senato ne sarà oggi stesso dato annuncio. Faccio, ora, notare che tra il momento in cui l'annuncio sarà dato e quello in cui il disegno di legge verrà assegnato alla Commissione dovrà, necessariamente, passare un certo periodo di tempo. Mi consta, inoltre, che vi saranno altre Commissioni che dovranno esprimere il proprio parere sul prov-

vedimento e, pertanto, sarà necessario attendere un periodo di almeno altri otto giorni. Di conseguenza, per iniziare l'esame del provvedimento, bisogna attendere che siano trascorsi tutti questi termini. Per quanto riguarda le ragioni di ordine costituzionale, sappiamo che vi sono tre mesi per la seconda lettura della Camera, poichè i termini vengono a scadere il 24 ottobre. Ora, se noi approviamo il provvedimento ai primi di settembre, i tre mesi decorrono e non si verifica nessuna scadenza. Comunque, in ogni questione vi è la possibilità di un compromesso ed è, quindi, opportuno non irrigidirsi mai sulle proprie posizioni. Di conseguenza, se, ad esempio, la comunicazione arrivasse questa sera, potrei assumermi l'impegno di convocare la Commissione per nominare il relatore, onde dargli la possibilità di studiare l'argomento. Pertanto, proporrei di riunirci per nominare il relatore e dargli mandato preciso di preparare la relazione, in modo di poterla distribuire a tutti i membri della Commissione e di poter iniziare la discussione del provvedimento alla prima seduta della ripresa dei lavori. Mi sembra che questa sia una linea logica da seguire e che corrisponda alle necessità.

SANSONE. Noi non siamo d'accordo. Possiamo accettare questa proposta come una decisione della Commissione alla quale, sia ben chiaro, non diamo il nostro appoggio. La nostra richiesta, pertanto, rimane invariata.

GIANQUINTO. Tutti sanno quanta deferenza e quanto affetto personale noi abbiamo per il Presidente, ma sono costretto a dover dichiarare che il Gruppo comunista oggi, in Aula, chiederà formalmente che il Senato sieda in permanenza fino all'approvazione del disegno di legge istitutivo dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

SANSONE. Pur essendo al corrente della situazione, ho voluto fare la richiesta in sede di Commissione, per un riguardo al Presidente.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sansone della sua squisita cortesia e lo ringrazio. Comunque, stando le cose a questo punto, non resta che attendere il pomeriggio e poi, sulla scorta di quanto avverrà in Aula, prenderemo le nostre decisioni.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bologna ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato » (1524) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Bologna, Barbi, Sciolis, Bartole, Toros, Salizzoni, Rampa e Gagliardi: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 957, concernente la sistemazione del personale degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTAGLIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione induce ad un'amara riflessione.

Infatti dal 1945 ad oggi sono trascorsi ben diciassette anni, e noi vediamo ancora alcuni dipendenti degli Enti locali non più facenti parte del territorio dello Stato, i quali si trovano in una condizione di estrema necessità e di disagio. Da qui la ragione d'essere di questo disegno di legge che oggi torna in discussione, ma che peraltro, a mio modesto avviso, va emendato in taluni articoli.

Quali sono questi emendamenti? Gli emendamenti che il vostro relatore apporterebbe al disegno di legge, al quale peraltro è favorevole, sono numerosi. Esaminiamo subito di che cosa si tratta, quali sono le differenze.

La differenza macroscopica consiste nell'eliminazione degli articoli 4 e 5 del disegno di legge; questa eliminazione è dovuta al parere contrario espresso dalla Commis-

sione finanze e tesoro circa il consolidamento, previsto negli articoli 4 e 5, di un certo onere a carico dello Stato. Non v'è dubbio che venendo meno questo onere, verrà meno l'ostacolo di cui all'articolo 81.

Quindi noi possiamo senz'altro varare questo disegno di legge in questa nuova forma, perchè, oltre tutto, nella relativa voce di bilancio non ci sarebbe la capienza per le somme necessarie a questa determinata spesa; quindi anche quando noi la votassimo, domani ci si troverebbe a disagio di fronte ad ostacolo materiale, che è insormontabile.

Questo è l'emendamento macroscopico al disegno di legge.

Quali sono dunque gli altri emendamenti?

Se voi andate esaminando ciò che si legge nel disegno di legge e lo confrontate con il nuovo testo da me predisposto, vi accorgete delle altre differenze.

All'articolo 1 del disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, alla fine del primo comma, si legge: ... « qualora risultino idonei, sono promossi in soprannumero in proporzione di un dipendente profugo per ogni tre posti da conferire in ciascun grado o qualifica ».

Voi comprenderete come tutto questo sia una deficienza, perchè se di ogni tre persone soltanto una di questa derelitta categoria può esser promossa, chissà ancora per quanti anni gli interessati a questo disegno di legge dovranno rimanere nello stato di disagio al quale mi sono riferito all'inizio di questa breve relazione.

Ecco perchè il vostro relatore si è preoccupato di predisporre un emendamento su questo punto e nella nuova dizione si leggerebbe: « qualora risultino idonei, sono promossi in soprannumero in proporzione di un dipendente profugo per ogni posto di organico vacante da conferire in ciascun grado o qualifica ».

E si pensi, onorevoli colleghi che qui non si crea in realtà uno stato di disagio nei confronti degli altri dipendenti degli Enti locali che si trovano nella carriera, perchè si tratta di un ruolo speciale in soprannumero sino all'esaurimento...

C A R U S Oimposto però ai Comuni.

B A T T A G L I A , *relatore*. ...imposto ai Comuni, ma in caso contrario non si sarebbe concluso niente. D'altra parte i Comuni da tempo sopportano questi oneri, perchè quell'aiuto finanziario statale, che esisteva in base alla legge del 1953, è cessato ormai da parecchi anni; quindi non si tratterebbe più di erogare quella tal somma, semmai di rinnovare un'erogazione, la quale peraltro non esiste nelle voci del bilancio dello Stato.

Al capoverso successivo del nuovo testo da me formulato si legge un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: « I dipendenti stessi conseguiranno le promozioni successive, sempre in soprannumero, in proporzione di un profugo per ogni tre posti in organico vacanti da conferire nei corrispondenti grado e qualifica ».

Cioè, quanto ho detto poc'anzi, circa l'ingiusta proporzione di uno a tre per ciò che riguarda la prima promozione, risulta invece giusta per quanto riguarda le promozioni successive. Si nota un altro emendamento nell'ultimo capoverso del testo approvato dalla Camera, laddove si legge: « Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le promozioni ai posti unici di ruolo ». In tal caso nei piccoli Comuni, dove i posti unici di ruolo possono trovarsi dislocati in Comuni diversi, ad un profugo che presta servizio in un Comune diverso, non si presenterebbe mai la possibilità di essere promosso.

Da qui la ragione d'essere di un nuovo emendamento del seguente tenore: « Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le promozioni alla qualifica più elevata nei ruoli assimilabili alle carriere direttive e di concetto del personale statale per la quale sia previsto un solo posto ».

Credo che questo emendamento sia stato accettato anche dall'onorevole Ministro dell'interno e per esso dal Sottosegretario.

Il primo comma dell'articolo 2 dovrebbe rimanere così come era nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Anche il secondo comma non andrebbe, a mio avviso, modificato: in tale capoverso infatti, è prevista la riapertura dei termini previsti dall'articolo 12 della legge 27 di dicembre 1953, n. 957. Come sapete, l'articolo citato prevedeva che tutti costoro avevano il diritto di presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 957 del 1953 un'istanza d'inserimento nel ruolo. Successivamente, il Ministro dell'interno aveva quattro mesi per provvedere alla nuova sistemazione. In base a ciò, avvenne che circa 300, dei 340 profughi dipendenti degli Enti locali, presentarono istanza. Senonchè il Ministero non fu eccessivamente sollecito: ne esaminò una prima parte; prima 40, poi altri 35-40, infine altri 40, lasciando fuori tutti gli altri, perchè venne deciso da parte dell'Amministrazione civile che i relativi provvedimenti dovevano considerarsi di natura amministrativa, non aventi carattere costitutivo. Intervenne quindi una scadenza dei termini, per cui le istanze dei rimanenti 135 non furono più esaminate.

Da qui la necessità di provvedere ad una riapertura dei termini, onde dare la facoltà a questi profughi di aspirare a quel po' cui avrebbero diritto.

Dopo l'articolo 2, proporrei un articolo aggiuntivo in favore di coloro che sono stati collocati in pensione nel periodo dalla entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957, fino all'entrata in vigore di questo nuovo disegno di legge, che dovrà diventare legge, perchè questa povera gente ha avuto il trattamento di quiescenza in relazione allo stato giuridico in cui si trovava, e quindi non sarebbe giusto che in base a questo disegno di legge si sistemassero coloro che si trovano tuttora in servizio e si lasciassero fuori invece coloro che sono andati in pensione.

Infine, con un nuovo articolo 3, identico nella sostanza, ma meglio articolato nella forma che integrasse le norme contenute nel corrispondente articolo al nostro esame, intenderei equiparare il trattamento del personale delle aziende municipalizzate, temporaneamente collocato presso Enti locali diversi dalle aziende stesse, considerato a tut-

ti gli effetti di ruolo, al trattamento del personale delle altre categorie di cui, fino a questo momento, ci siamo occupati.

Gli articoli 4 e 5 del testo approvato dalla Camera potranno esser sostituiti con altro articolo, del seguente tenore: « L'onere derivante dall'attuazione della presente legge resta a carico degli Enti interessati ».

Questo è quanto volevo dire, onorevoli colleghi. Se voi trovaste questa mia relazione, nonostante sia molto succinta e sintetica, chiara, vorrei raccomandarvi l'approvazione del disegno di legge che nella sua sostanza mi sembra postuli la nostra adesione, il nostro voto favorevole.

B I S O R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È indiscutibile che questo disegno di legge non può essere approvato così come la Camera lo ha mandato al Senato: anche se la Commissione sarà favorevole il disegno andrà ritoccato e dovrà ritornare alla Camera. Questo perchè, come ha rilevato la Commissione finanze e tesoro, nel disegno è scritto che un certo onere è a carico di un certo capitolo; viceversa non solo quel capitolo è esaurito, ma ha cessato di aver vigore la legge che lo stabiliva e il Tesoro si è sempre opposto all'emanazione di una nuova legge che stabilisca nuovi oneri di quel genere a carico del bilancio dello Stato. È chiaro quindi che la Commissione non potrà approvare, così com'è, un disegno di legge che si aggancia ad un capitolo inesistente.

Potremo, ciò nonostante, cercare il modo di andare incontro, in massima, alle aspirazioni che il relatore senatore Battaglia ha illustrate. C'è qualche dettaglio, però, in cui le statuizioni del disegno approvato dalla Camera meritano, secondo il Governo, di venir sostanzialmente modificate.

Così è per il principio, accolto nel primo comma dell'articolo 2, secondo il quale gli effetti economici e giuridici delle revisioni di posizione del personale profugo avrebbero effetto dalla data di collocamento in servizio presso l'Ente di assegnazione. I Ministeri dell'interno e del tesoro son contrari a quel principio. Sta in fatto che le as-

segnazioni cominciarono nel 1944 e si diffusero nel 1945. Se si accettasse, dunque, quel principio si addosserebbe agli Enti locali l'onere di pagamenti arretrati per troppi anni: ed inoltre sorgerebbero problemi gravi nei confronti di quel personale che aveva già prima iniziato la sua carriera presso gli enti cui poi furono assegnati i profughi la cui carriera verrebbe ora ricostruita. Quindi questa ricostruzione così radicale non può ritenersi approvabile.

Premesso questo, credo che si possa passare a leggere i singoli articoli. Dico via via dove la Commissione potrebbe (a mio avviso) approvare il testo che le è stato mandato e dove sarebbe invece consigliabile che lo modificasse.

BATTAGLIA, *relatore*. Vorrei far presente che le parole « in servizio presso l'Ente di assegnazione » hanno la loro ragione d'essere. Infatti, come voi sapete, con precedente decreto legislativo venne regolamentata la posizione giuridica dei dipendenti dello Stato che si trovavano nelle stesse condizioni di questi dipendenti degli Enti locali. Ora penso che l'equiparazione delle sorti postuli la necessità che l'effetto della norma che regola la posizione sia eguale. Ecco perchè si sono adoperate le parole « presso l'Ente di assegnazione ». In tal modo, infatti, la decorrenza si considera dal giorno in cui il dipendente interessato ha preso servizio, non dalla data di entrata in vigore della legge n. 957 del 1953, perchè, diversamente, sembrerebbe che questo individuo si fosse affacciato, allora per la prima volta, alla vita burocratica, mentre con la legge del 1953 gli fu consentito di inserirsi nel nuovo ufficio dove andò come profugo. Ora questo è un controsenso, ma anche una discriminazione, perchè si verrebbe a creare una differenziazione tra coloro che, dipendenti dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, hanno avuto ricostruita la carriera dal momento della data di assunzione e quegli altri che, profughi degli Enti locali delle zone cedute, si sono trasferiti in un altro ufficio. Questa era ed è la ragione d'essere di questa equiparazione che io propon-

go e dell'espressione « presso l'Ente di assegnazione ».

ZAMPIERI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione e desidero illustrare sommarariamente i motivi della mia astensione.

A mio modesto modo di vedere, si tratta di un provvedimento che si aggiunge a tanti altri, purtroppo approvati, che cozzano contro i principi della nostra Costituzione, perchè non rispettano affatto le autonomie locali. E tempo, onorevoli colleghi, che difendiamo queste autonomie, altrimenti è del tutto inutile che si parli della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle altre Regioni a statuto speciale o delle Regioni a statuto normale. Capisco la necessità di andare incontro alle esigenze di chi è stato costretto ad abbandonare il proprio domicilio ed il proprio lavoro, disperdendosi per l'Italia, ma non è giusto che imponiamo tali dipendenti ai Comuni, spesso contro la volontà di questi ultimi. Pertanto, se si vorrà provvedere in merito, bisognerà stabilire che questi dipendenti vengono assunti dall'Amministrazione dello Stato e non dai Comuni. Credo, del resto, che la possibilità vi sarebbe, perchè press'a poco tutti i Comuni usano nei rispetti del proprio personale il trattamento che usa lo Stato verso i propri dipendenti. Credo, pertanto, che gli interessati a questo disegno di legge potrebbero essere collocati presso le varie Amministrazioni dello Stato. In passato però v'è stato un atto di imperio, in base al quale questi individui sono stati mandati nei vari Comuni. Posso parlare per esperienza personale, perchè mi è capitato del personale che era, nel modo più assoluto, inidoneo a disimpegnare le funzioni alle quali era stato assegnato.

In secondo luogo, vorrei sapere la ragione per la quale dobbiamo addossare ai Comuni un nuovo onere finanziario, sapendo in quali condizioni si trovano, in genere, le finanze dei Comuni. Inoltre, dando effetto retroattivo alla disposizione, certi Comuni sarebbero nell'impossibilità di trovare i mezzi e, di conseguenza, vi dovrebbe essere la solita integrazione del bilancio, con tutto il giro vizioso che ne consegue. Si tratta di un nodo di Gordio, che è insolubile e che, quindi, de-

ve essere tagliato, e sarebbe oramai tempo di tagliarlo, perchè anche queste integrazioni di bilancio non fanno che menomare l'autonomia dei Comuni. Credo che il senatore Tupini, che è Presidente dell'A.N.C.I., sia d'accordo con me sulla necessità di prendere in esame, di studiare e di risolvere il problema. Il Senato dovrà discutere la riforma della legge comunale e provinciale, e mi auguro che in quella sede si provveda con serietà, perchè si tratta di uno di quei provvedimenti che richiedono un esame approfondito e particolareggiato, da farsi anche nel quadro delle norme costituzionali. Se noi riterremo che qualche norma costituzionale sia superata, dovremo avere il coraggio di affrontare la questione e di provvedere a modificare la Carta costituzionale.

Di conseguenza, proprio per una questione di principio, non mi sento di dare voto favorevole al disegno di legge in esame e, pertanto, mi asterrò dalla votazione.

M I N I O . Non avrei proprio nulla da aggiungere alle parole così assennate pronunciate dal senatore Zampieri, alle quali mi associo in pieno. Credo, infatti, che non sia stato inopportuno ricordare alla Commissione e a noi stessi che ogniqua'volta abbiamo a che fare con gli Enti locali è nostro dovere, prima di addossar loro nuovi oneri, preoccuparci delle loro condizioni finanziarie, anche ammettendo che a ciò non si sia tenuti dalla Costituzione. Non voglio ricominciare a discutere se l'articolo 81 si applica o no ai Comuni, ma è pur certo che i legislatori non possono sottrarsi al dovere di preoccuparsi delle conseguenze delle loro decisioni e degli atti legislativi. Il Sottosegretario ha fatto presente che la copertura prevista dalla Camera dei deputati non esiste e, di conseguenza, il senatore Battaglia ha risolto la questione usando la solita formula in base alla quale l'onere viene posto a carico dei Comuni interessati. Ora, mi domando se è giusto e serio porre a carico dei Comuni alcune spese, quando si conoscono le dolorose condizioni nelle quali versano gli Enti locali. È evidente che quando si tratta di spese che i Comuni decidono di accollarsi siano i Comuni stessi a provvedere: questo,

infatti, è il principio dell'autonomia comunale. Nel caso presente, però, si tratta di un onere che viene imposto al Comune perchè non si è trovato il modo di metterlo a carico dello Stato. Ora, credo non sia giusto accettare questo principio, anche perchè, lo prescrive o no la Costituzione, gli Enti pubblici fanno parte dello Stato e adempiono a numerose funzioni dello Stato.

Il nostro Gruppo, pertanto, non può accettare l'emendamento proposto, e ritiene opportuna la proposta fatta dal Sottosegretario Bisori, tendente a rivedere il provvedimento.

T U P I N I . Mi associo alle considerazioni fatte dai senatori Zampieri e Minio.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Non vorrei che si andasse da un estremo all'altro.

Ho criticato, io per primo, taluni dettagli del testo approvato dalla Camera che accollerebbero ai Comuni una ricostruzione troppo pesante e creerebbero delicati contrasti fra gli impiegati profughi e gli impiegati originari dei Comuni stessi. Ho già dichiarato che sconsiglio di approvare quei dettagli, che offenderebbero in modo particolarmente grave l'autonomia degli Enti locali.

Bisogna d'altra parte tener presente, per quanto attiene alle questioni di fondo che il disegno affronta, che gli impiegati cui si riferisce erano in servizio, prima della guerra, di enti locali del territorio italiano. Quando quel territorio cessò di esser governato dall'Italia, il nostro Stato, con un ragionevole atto d'imperio, passò taluni impiegati di quegli enti locali ad enti locali del territorio rimasto all'Italia. Non si offende, dunque, l'autonomia degli enti locali se, per le superiori gravissime circostanze che già ispirarono il legislatore italiano in questa materia, si apporta qualche equo ritocco alle disposizioni che già furono dettate.

Si tratta, oggi come alla fine della guerra, di operare con giustizia, senza giungere a eccessi, temperando il riguardo dovuto a taluni che dipendevano da enti locali e che per la guerra persero l'impiego, col riguardo dovuto a enti similari ai quali fu giocoforza assegnarli.

Al disegno, in quanto perfezioni quella contemperazione, il Governo è favorevole.

G I A N Q U I N T O . Si sa qual'è l'origine di questo disegno di legge e la Commissione, purtroppo, è abituata al malcostume di approvare provvedimenti che vanno incontro a interessi ben individuati di determinate persone o di categorie molto strette. Ora, se si tratta di correggere alcune sfasature, siamo tutti d'accordo, ma se si cerca di dare uno *status* particolare a questo personale, ci opponiamo. Non ho, del resto, bisogno di ricordare agli onorevoli colleghi che le spese per il personale incidono sui bilanci dei Comuni sulla base del 45 per cento e, di conseguenza, è chiaro che non abbiamo il diritto di aumentare ulteriormente questa incidenza. In tal modo, infatti, si verrebbero a danneggiare non solo i grandi e medi Comuni, ma anche i piccoli Comuni che sopportano con maggior disagio questo onere che viene imposto da un atto di imperio dello Stato e che costituisce la negazione di ogni elementare principio di autonomia locale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine cedute, sistemati presso Enti similari del territorio dello Stato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 957, e tuttora in soprannumero, sono ammessi agli scrutini o ai concorsi interni per le promozioni al grado o alla qualifica superiori a quelli da essi rivestiti, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento organico dell'Ente di assegnazione e, qualora risultino idonei, sono promossi in soprannumero in proporzione di un dipendente profugo per ogni tre posti da conferire in ciascun grado o qualifica.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità nel grado o nella qualifica, necessaria per

l'ammissione agli scrutini o ai concorsi interni previsti nel primo comma, viene valutato il servizio dalla data del conseguimento dell'ultimo grado ricoperto presso l'Ente di provenienza.

Qualora il numero dei posti da coprire di volta in volta in ciascun grado o qualifica sia superiore a tre o a un multiplo di tre, la proporzione prevista nel primo comma è raggiunta o completata in occasione delle successive promozioni.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le promozioni ai posti unici di ruolo.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per ragioni di forma, consiglieri, al primo comma, di sostituire con le parole: « qualifica superiore », le altre: « qualifica superiori », e con le parole: « quello da essi rivestito », le altre: « quelli da essi rivestiti ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti gli emendamenti formali presentati dal Sottosegretario di Stato per l'interno.

(Sono approvati).

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Proporrei, sempre al primo comma, di sostituire le parole: « risultino idonei » con le altre: « dichiarati idonei ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal Sottosegretario di Stato per l'interno.

(È approvato).

Ricordo agli onorevoli colleghi che il senatore Battaglia ha proposto un emendamento tendente a sostituire, al termine del primo comma, le parole « per ogni tre posti » con le altre « per ogni posto di organico vacante ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

C A R U S O . Non so se non sarebbe stato più opportuno eliminare l'ultima parte del primo comma, facendo terminare il comma

stesso con le parole « dell'Ente di assegnazione ».

BATTAGLIA, *relatore*. Si tratta della formazione del ruolo organico in soprannumero: eliminando le ultime parole, invece, si verrebbero ad inserire questi impiegati con gli altri.

PRESIDENTE. Il senatore Battaglia propone di inserire tra il primo e il secondo comma, il seguente comma aggiuntivo:

« I dipendenti stessi conseguiranno le promozioni successive, in soprannumero, in proporzione di un profugo per ogni tre posti di organico vacanti da conferire per il corrispondente grado o qualifica ».

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Battaglia.

(È approvato).

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Naturalmente — essendo stato introdotto un comma aggiuntivo tra il primo e il secondo — le parole: « previsti nel primo comma » dovranno essere sostituite con le altre: « previsti nei precedenti commi ».

PRESIDENTE. In sede di coordinamento procederemo ad apportare questa piccola variazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sempre al secondo comma, per brevità, proporrei di sostituire le parole: « il servizio dalla data del conseguimento dell'ultimo grado ricoperto presso l'Ente di provenienza » con le altre: « il servizio prestato presso l'Ente di provenienza ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Al terzo comma proporrei di sostituire le parole: « da coprire » con le altre: « da conferire ».

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Faccio presente alla Commissione che nel terzo comma è contenuto un errore, poichè il numero dei posti da conferire deve essere « inferiore » e non « superiore » a tre o a un multiplo di tre.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

BATTAGLIA, *relatore*. Dal momento che nel primo comma la proporzione è stata cambiata, è necessario sostituire le parole: « prevista nel primo comma » con le altre: « prevista nel secondo comma ».

PRESIDENTE. In sede di coordinamento apporteremo questa modificazione.

BATTAGLIA, *relatore*. Al quarto comma proporrei di sostituire le parole: « per le promozioni ai posti unici di ruolo » con le altre: « per le promozioni alla qualifica più elevata dei ruoli assimilabili alle carriere direttiva e di concetto del personale statale per la quale sia previsto un solo posto ».

CARUSO. Mi pare che l'emendamento proposto limiti le disposizioni soltanto alle carriere direttiva e di concetto, mentre il testo del provvedimento è generico.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Battaglia.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(E approvato).

Art. 2.

Gli effetti economici e giuridici dei provvedimenti di revisione della posizione attribuita al personale profugo dalle zone di confine in applicazione del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, adottati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, decorrono dalla data di collocamento in servizio presso l'Ente di assegnazione.

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, sono prorogati per uguali periodi di tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

G I A N Q U I N T O . Alla fine del primo comma, circa gli effetti economici e giuridici di questo disegno di legge si dice che essi decorrono dalla data di collocamento in servizio presso l'Ente di assegnazione. Io direi invece di far decorrere gli effetti di questo disegno di legge dalla data di entrata in vigore della presente legge.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io direi: « decorrono dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, numero 957.

C A R U S O . Sono d'accordo con il senatore Gianquinto sulla necessità di dire: « dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

B A T T A G L I A , *relatore*. Alla vostra discrezione; comunque io sarei per risalire alla data di collocamento in servizio, cioè al 1944.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In codesto modo si andrebbe a rivangare un passato troppo remoto e si avrebbero conseguenze ben gravi per gli enti locali e per altri loro dipendenti. Stiamo nel

giusto mezzo: risaliamo all'entrata in vigore della legge del 1953.

G I A N Q U I N T O . Dieci anni di arretrati mi sembrano veramente troppi.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con la soluzione da me proposta invece di diciotto anni ne daranno nove.

C A R U S O . Onorevole Presidente, a mio avviso la norma contenuta nell'articolo 2 è grave, sia nel testo approvato dalla Camera, che nel testo che ci propone il rappresentante del Governo. In questo modo noi addossiamo ai Comuni un onere che è rilevantissimo. Ho inteso poco fa che il capitolo degli stipendi incide sui bilanci comunali per il 45 per cento; questo avviene nei grossi Comuni, ma se si considerano i Comuni piccoli e medi, incide ancora di più. Ora noi, stabilendo di pagare dieci o venti anni di arretrati e ricostruendo carriere di dieci, venti anni di servizio, metteremmo i Comuni nella situazione di non poter assolutamente affrontare neppure le spese normali, di ordinaria amministrazione.

Giustamente il senatore Zampieri e il senatore Minio hanno rilevato che noi non ci limitiamo ad esautorare completamente l'autonomia dei Comuni, ma vogliamo anche disporre completamente delle loro finanze. Io mi domando come sia possibile imporre un simile peso ai Comuni.

Sono dell'avviso che sia da approvare lo emendamento: « dall'entrata in vigore della presente legge ». Così, quanto meno, metteremo i Comuni nella condizione di poter provvedere agli stanziamenti, altrimenti proprio non vedo come alcuni Comuni potranno essere in grado di disporre dei fondi necessari per ricostruire la carriera di tutti questi impiegati.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Qui esistono varie proposte:

il senatore Battaglia, d'accordo con la Camera, vorrebbe far decorrere gli effetti economici e giuridici del disegno dall'entra-

ta in servizio, avvenuta talora nel 1944, di coloro cui il disegno si riferisce;

c'è chi vorrebbe far decorrere quegli effetti dall'entrata in vigore della legge del 1953;

c'è infine chi vorrebbe farli decorrere dall'entrata in vigore di questo disegno.

Io, come ho già detto, sarei per la via di mezzo.

Il punto da cui dobbiamo partire, nel considerare la posizione delle persone cui il disegno si riferisce, è che si tratta di impiegati e funzionari che ebbero stroncata dalla guerra la loro originaria carriera presso enti locali e che presso altri enti locali vennero fin da allora collocati dal legislatore, con atto di imperio ispirato a eccezionali motivi di equità.

Se a queste persone ricostruissimo completamente la carriera risulterebbe a carico degli enti locali presso cui esse ora servono un onere totale che la Commissione finanze e tesoro ha calcolato nell'ordine di cento milioni. Penso che, se la ricostruzione sarà ridotta alla metà e cioè avrà luogo non per diciotto ma per nove anni, l'onere sarà di circa 50 milioni. Graverà, poi, su svariatisimi enti, come un'irrigazione a pioggia: quindi nessun ente (suppongo) avrà un onere pesante. A questo punto direi: *de minimis non curat praetor*; ed approverei la ricostruzione per nove anni.

G I A N Q U I N T O . Io vorrei che lei mi indicasse un solo caso di liquidazione di arretrati per un decennio, sia nel campo del rapporto di pubblico impiego, sia nel campo del rapporto d'impiego privato.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi pare che tra le due istanze, che si incentrano tra le due date, cioè fra la data del 1944 e la data dell'entrata in vigore del presente provvedimento di legge, esista un punto fermo, che è dato dall'entrata in vigore della legge del 27 dicembre 1953. Sarebbero dunque nove anni.

D'altronde, anche se non esiste un impegno preciso, è chiaro che, in un modo o

nell'altro, lo Stato si addosserà queste spese. Quindi i Comuni non devono avere preoccupazioni eccessive.

M I N I O . Non è per insistere nel merito della questione, ma sento, da alcuni colleghi e adesso dal collega Giraudò, far di nuovo cenno all'integrazione. Ma badiamo che integrazioni nel senso che potrebbe aver la parola non ne esistono. Le integrazioni delle quali parliamo sono i mutui concessi a pareggio dei bilanci comunali. Quindi sono i Comuni che contraggono debiti, sia pure con la Cassa depositi e prestiti, al 5,80 per cento. Pertanto non parliamo di integrazioni, o di erogazioni di denaro dello Stato a fondo perduto per il risanamento dei bilanci comunali, bensì di debiti.

P R E S I D E N T E . Faccio notare che sarebbe una questione di soli 50 milioni da ripartirsi tra moltissimi Comuni.

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Caruso, tendente a sostituire le parole: « decorrono dalla data di collocamento in servizio presso l'Ente di assegnazione »; con le altre: « decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Sottosegretario Bisori tendente a sostituire le parole: « decorrono dalla data di collocamento in servizio presso l'Ente di assegnazione »; con le altre: « decorrono dalla data di entrata in vigore della predetta legge ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 957 è sostituito dal seguente:

« Il personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate, temporaneamente collo-

cato presso Enti locali diversi dalle aziende stesse, si intende equiparato, a tutti gli effetti e con decorrenza dalla data di assunzione presso l'Ente di destinazione, al personale di ruolo di cui all'articolo 2 ».

Il senatore Battaglia ha presentato, d'accordo col Governo, il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sostituito dal seguente:

” Il personale in pianta stabile delle aziende municipalizzate temporaneamente collocato presso enti locali diversi dalle aziende stesse è considerato, a tutti gli effetti, di ruolo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957, con la qualifica di organico che sarà determinata dal Ministero dell'interno, qualora essa non risulti dal provvedimento ministeriale di collocamento.

Ai fini della partecipazione agli scrutini e ai concorsi interni per promozione indicati all'articolo 1 è considerato utile il servizio non di ruolo prestato presso l'Ente di assegnazione ” ».

C A R U S O . Vorrei sapere se si tratta sempre del personale proveniente dalle aziende municipalizzate dipendenti dagli Enti locali di zone di confine cedute.

B A T T A G L I A , *relatore*. Sì.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Battaglia, sostitutivo dell'intero articolo 3, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Avverto che, in sede di coordinamento, sarà necessario dividere il presente articolo in due parti: la prima, comprensiva dei primi due commi, l'altra, comprensiva dell'ultimo comma, che si riferisce al presente disegno di legge.

Dopo l'articolo 3 il senatore Battaglia propone d'inserire un articolo 3-*bis* del seguente tenore:

« Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti dei dipendenti profughi collocati a riposo nel periodo tra la data dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 957, e quella della presente legge »

C A R U S O . Mi sembra che con questo articolo vengano promossi quelli che sono in pensione.

B A T T A G L I A , *relatore*. Perchè volete bistrattare questa povera gente che vive in miseria? Si tratta in tutto di 80 persone che si trovano già in pensione senza poter usufruire di questi benefici di legge

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-*bis*.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il contributo dello Stato previsto dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1953, numero 957, è corrisposto per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo agli Enti locali che non sono in grado di raggiungere il pareggio del loro bilancio.

Il senatore Battaglia ha proposto la soppressione dell'articolo 4. Metto ai voti tale proposta.

(*È approvata*).

Art. 5.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con i fondi già stanziati per la sistemazione dei profughi dalle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato.

Il relatore propone di sostituire il testo dell'articolo con altro del seguente tenore:

« L'onere derivante dall'attuazione della presente legge resta a carico degli Enti interessati ».

MINIO. Onorevole Presidente, volevo rivolgere una domanda all'onorevole Sottosegretario. Infatti per quanto ci è stato da lui riferito, circa il testo pervenutoci dalla Camera, non esiste copertura effettiva per il presente disegno di legge; però vorrei far notare che la Camera, anche se ha errato, si era preoccupata di trovare una copertura della spesa. Mi pare che, una volta che la Camera si è preoccupata in tal senso, tale preoccupazione sia certamente degna di considerazione. Ora, che la copertura indicata dalla Camera non esista, io non lo discuto; ma non è detto che in mancanza di quella copertura non sia possibile reperirne un'altra.

BATTAGLIA, *relatore*. È evidente che la spesa va a carico dei Comuni.

MINIO. Quindi, a parte l'inutilità di questo nuovo articolo 5, proposto dal senatore Battaglia, vorrei avanzare la preghiera di vedere se non sia possibile, dato che appunto la spesa non è così grande, trovare un'altra copertura. Forse la Commissione finanze e tesoro potrebbe darci qualche indicazione. Qui invece con tutta semplicità si scarica l'onere sui Comuni.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I fondi che furono stanziati per la sistemazione dei profughi dalle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato sono da tempo esauriti e il Ministero del tesoro è nettamente contrario alla reintegrazione di quei fondi.

CARUSO. In tal caso, bisogna cercare di reperire altrove i 50 milioni.

SANSONE. Non mi rendo conto della ragione per la quale abbiamo voluto esa-

minare con tanta urgenza un provvedimento che manca della copertura.

PRESIDENTE. La Commissione aveva stabilito di inscrivere la discussione al primo punto dell'ordine del giorno.

GIANQUINTO. Vi è anche un provvedimento che concerne provvidenze per i perseguitati politici e che finora non è stato esaminato per difetto di copertura. Ora, credo che i profughi non abbiano un titolo superiore ai perseguitati politici.

SANSONE. Riterrei opportuno rinviare la discussione del disegno di legge, perchè la questione dei fondi è fondamentale.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi sembra che, durante la discussione dei precedenti articoli, fosse stato accettato il principio di distribuire tra i Comuni la cifra di 50 milioni. Mi sembrerebbe, pertanto, inopportuno, dopo avere accettato tale compromesso, di rinviare la discussione del disegno di legge.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere della Commissione finanze e tesoro dice esattamente così:

« Quanto all'entità della spesa recata dal provvedimento a carico degli Enti locali pur non potendosi determinarla con esattezza, può essere indicata nell'ordine di oltre un centinaio di milioni di lire.

Per quanto riguarda, poi, gli oneri a diretto carico del bilancio dello Stato, la Commissione deve rilevare che il disposto dell'articolo 4 comporta, con il ripristino del capitolo relativo, al che si è sempre decisamente opposto il Ministero del tesoro, un maggior onere annuo di circa un miliardo di lire, del quale mancherebbe la copertura finanziaria ».

L'articolo 4 è ormai stato soppresso e quindi non abbiamo più da occuparci della relativa copertura.

Se poi vogliamo domandarci quale sarà l'entità della spesa che il disegno addossa

agli enti locali, troviamo risposta sommaria nel parere che ho letto e che la calcolò in « oltre un centinaio di milioni » quando la ricostruzione era disposta per circa diciotto anni, e non per circa nove, come la Commissione l'ha ora disposta. Sembra quindi che quella spesa possa calcolarsi in circa 50 milioni come prima ho detto. Accertarla analiticamente sarebbe difficile, credo.

PRESIDENTE. Dato che sono sorti motivi di contrasto circa l'approvazione dell'articolo, propongo, se non si fanno osservazioni, il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sulla periodicità dei censimenti generali » (1614)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla periodicità dei censimenti generali », rinviato dalla Assemblea alla Commissione nella seduta del 21 marzo 1962.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Do lettura della lettera inviata, al riguardo, dal Presidente del Senato:

« Onorevole collega, con riferimento alla Sua lettera del 19 corrente, n. 3719, La informo che, in accoglimento della richiesta unanimemente formulata dai componenti della Commissione da Lei presieduta, ho disposto l'assegnazione del disegno di legge: « Norme sulla periodicità dei censimenti generali » (n. 1614) alla Commissione stessa in sede deliberante, anziché in sede referente ».

PICARDI, relatore. Onorevoli colleghi, non mi soffermo ad illustrare le innovazioni contenute nel testo del disegno di legge in esame perchè so che vi sono ben cognite, dato che l'accordo sul nuovo testo è stata la base per la richiesta unanime di assegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Con l'articolo 1 del disegno di legge in esame si stabilisce che tutto l'onere dei cen-

simenti generali è a carico dello Stato, e questa disposizione varrà anche per i censimenti futuri. Sono finanziati semplicemente i censimenti generali che sono avvenuti dal 1961, e precisamente il decimo censimento generale della popolazione e il quarto dell'industria e commercio.

Ho fatto già presente, nella precedente seduta, che gli articoli del nuovo testo avevano subito una lievissima modificazione, all'articolo 3, concernente la copertura della spesa.

L'importante è che le richieste della Commissione sono state accolte in pieno, dal momento che tutti gli oneri, nessuno escluso, vengono assunti dallo Stato.

Poichè, pertanto, tutte le richieste che avevamo fatto sono state accolte, mi onoro di sottoporre il nuovo testo del disegno di legge alla Commissione e di raccomandarne l'approvazione.

Comunico che, su tale nuovo testo, la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura, nel nuovo testo presentato dal relatore:

Art. 1.

L'onere dei censimenti generali è a carico dello Stato.

I fondi occorrenti verranno assegnati all'Istituto centrale di statistica che ne renderà conto con apposita gestione.

(È approvato).

Art. 2.

Per le spese concernenti il X Censimento generale della popolazione e il IV Censimento generale dell'industria e del commercio è autorizzata l'assegnazione a favore dell'Isti-

tuto centrale di statistica della somma di lire 6.427 milioni così ripartita:

lire 5.842 milioni per l'esercizio finanziario 1962-63;

lire 585 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64.

Per i censimenti di cui al comma precedente è inoltre autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 1.500 milioni, da devolvere a favore dei Comuni a titolo di contributo nelle spese da essi sostenute in dipendenza dei detti censimenti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro per l'interno saranno stabilite le norme per la ripartizione tra i Comuni della detta somma di lire 1.500 milioni.

(È approvato).

Art. 3.

L'onere di lire 5.842 milioni di cui al primo comma del precedente articolo relativo all'esercizio finanziario 1962-63 sarà fronteggiato per lire 3.800 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62 e per lire 2.042 milioni, con la riduzione del capitolo corrispondente dell'esercizio 1962-63.

Alla spesa di lire 1.500 milioni prevista dal secondo comma dell'articolo 2 si farà fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che esso, in conseguenza delle modificazioni testè approvate, assume il seguente nuovo titolo: « Nor-

me per il finanziamento dei censimenti generali ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del deputato Quintieri: « Adeguamento dell'indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso » (1996) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli e Santi e del deputato Quintieri: « Adeguamento della indennità di alloggio ai sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed estensione della indennità speciale annua aggiuntiva al trattamento di quiescenza a favore dei pensionati del Corpo stesso », già approvato dalla Camera dei deputati.

S A N S O N E . Vorrei sollecitare l'approvazione del disegno di legge, poichè si tratta di un provvedimento urgentissimo.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Ministero dell'interno desidera l'approvazione del disegno di legge, ma vi sono delle difficoltà riguardanti la copertura, che dovranno essere superate.

P I C A R D I , *relatore*. Si sta facendo di tutto per raggiungere un risultato utile.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, in seguito alle dichiarazioni del Governo, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Penazzato ed altri: « Provvedimenti a favore degli impiegati civili dello Stato, appartenenti ai ruoli ad esaurimento, in servizio di ruolo dal 23 marzo 1939 » (1309) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di iniziativa dei deputati Penazzato, Bianchi Fortunato e Colombo Vittorino: « Provvedimenti a favore degli impiegati civili dello Stato, appartenenti ai ruoli ad esaurimento, in servizio di ruolo dal 23 marzo 1939 », già approvato dalla Camera dei deputati.

P A G N I , relatore. Mi permetto di far presente la urgenza dell'approvazione del provvedimento in esame.

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo deve dichiarare che, malgrado gli emendamenti apportati, è contrario alla approvazione del disegno di legge per due motivi essenziali. Innanzitutto il provvedimento, pur riferendosi a un gruppo ristretto di trentanovisti, i quali, peraltro, hanno già beneficiato di quanto previsto da altre leggi, viene a ricreare, proprio alla vigilia della presentazione del disegno di legge organico concernente la riforma della pubblica Amministrazione, le promozioni in soprannumero, che bloccano lo sviluppo della carriera dei giovani. In secondo luogo, anche qui vi è un problema di copertura.

P A G N I , relatore. Mi permetto di insistere sull'opportunità dell'approvazione del provvedimento, perchè si tratta di impiegati appartenenti ai ruoli ad esaurimento, che sono stati collocati in tali ruoli senza loro demerito, che non hanno potuto godere di alcun beneficio, che sono rimasti bloccati nel loro grado senza avere nessuna promozione e che ora si trovano in pensione senza alcun riconoscimento. È, pertanto, doveroso da parte nostra approvare al più presto il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, in seguito alle dichiarazioni del Governo, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vincelli ed altri: « Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 » (1960) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vincelli, Tantalò, Agosta, Merenda e Marotta Michele: « Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di 1^a classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 », già approvato dalla Camera dei deputati.

S A N S O N E . Vorrei sentire in proposito la parola rassicurante del Governo.

G I R A U D O , Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Desidero dichiarare, come del resto ho già fatto in altra occasione, che il Governo è tuttora favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame nel testo concordato con il relatore senatore Schiavone, con l'esclusione dell'ultimo comma che si riferisce al problema dell'anzianità. Come tutti sanno, il provvedimento si è arenato perchè, a fianco di quelle dei consiglieri di 1^a classe, segretari ed archivisti, che hanno partecipato a un concorso bandito prima del 1° luglio 1956, sono state avanzate le richieste e prospettate le esigenze di un personale che ha, talvolta, una anzianità maggiore, ma proviene dai ruoli aggiunti di altre categorie e non ha mai dato esami. Ora, per un principio, vorrei dire, costituzionale, ritengo che non sia possibile promuovere al grado di direttore di

sezione un individuo che non ha dato un esame.

SCHIAVONE, *relatore*. A mio avviso, si tratta di una situazione di difficile definizione, onde verranno presentati continuamente nuovi provvedimenti. Il senatore Sansone ed io ci siamo preoccupati di questo problema ed abbiamo ritenuto opportuno presentare un ordine del giorno che verrà illustrato dal senatore Sansone.

SANSONE. Il senatore Schiavone ed io ci siamo preoccupati di questa situazione incerta. Il Governo ha dichiarato di essere contrario al disegno di legge d'iniziativa del deputato Penazzato ed il relatore Pagni ha fatto presente che si tratta di sessantun funzionari che, in virtù di tale provvedimento, beneficerebbero di particolari situazioni. Per quanto riguarda, poi, il disegno di legge in esame l'onorevole Sottosegretario si è dichiarato favorevole a soddisfare le esigenze di un determinato gruppo di funzionari, escludendo dal beneficio, dall'altro lato, un fortissimo numero di altri dipendenti. Ora, a mio avviso, la situazione è molto confusa, perchè, in questo gruppo di provvedimenti che riguardano il personale dello Stato rispecchiando, però, situazioni particolari, il Governo accoglie alcune norme e ne respinge altre.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole ai provvedimenti dove è rispettato il principio dell'esame e dove non vi è una questione di copertura.

SANSONE. Comunque, in queste condizioni, il senatore Schiavone ed io vorremmo presentare il seguente ordine del giorno.

« La 1^a Commissione permanente del Senato; preso atto delle dichiarazioni del Sottosegretario alla riforma della pubblica Amministrazione, senatore Giraud, e constatata la difficoltà di giungere per il momento ad una soluzione organica per le categorie di dipendenti dello Stato interessate ai disegni di legge nn. 1960, 1309 e ad altri disegni di legge, tuttora in attesa di esame da par-

te della Commissione; considerato che è di imminente costituzione la preannunciata Commissione per lo studio del progetto di riforma della pubblica Amministrazione; considerato che ogni soluzione legislativa parziale dei problemi riguardanti lo sviluppo delle carriere dei dipendenti dello Stato potrebbe oggi risolversi in una più accentuata disparità di trattamento; riconosciute in via di massima valide le istanze espresse dei disegni di legge stessi; impegna il Governo a provvedere, in sede di riforma generale dell'Amministrazione, con norme transitorie e coordinate, alla soluzione delle questioni concernenti lo sviluppo di carriera delle categorie di personale che hanno formato oggetto dei disegni di legge di cui sopra ».

Tutto questo, naturalmente, può avere un sapore meramente dilatorio se da parte del Governo non vi è un impegno che alla riforma si arrivi in un tempo relativamente breve. Questa è l'unica difficoltà che trovo nella presentazione dell'ordine del giorno. Noi vogliamo salvaguardare il punto di vista dei funzionari, cercando di aiutarli, e quindi non vogliamo che questo ordine del giorno segua il destino di tanti altri che, durante la nostra vita parlamentare, abbiamo visto nascere e, contemporaneamente, morire, con una rapidità incredibile.

Vorrei, pertanto, pregare il Governo di rassicurarci nei confronti dell'imminenza della riforma.

GIRAUDO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo, pure riconfermando di essere favorevole al testo della proposta di legge Vincelli, così come era stato concordato, e dichiarandosi contrario, per ragioni già fatte presenti, al testo del disegno di legge Penazzato ed altri, non è contrario all'ordine del giorno. Pur tuttavia, considerando che indubbiamente oggi il Governo non può dare affidamenti sicuri su quando la riforma sarà effettuata, non sono neppure in grado di dire se i disegni di legge potranno essere, nel quadro della riforma, tra i primi provvedimenti ad essere esaminati; d'altronde può darsi pure che ciò avvenga, dato che trattasi di norme a carattere transitorio che

potrebbero in un certo senso introdurre a quello che sarà il problema fondamentale della riforma.

Certo è che il Governo si è impegnato alla riforma con la massima serietà; con la stessa serietà s'impegna a considerare lo specifico problema delle particolari categorie; quindi più che di impegno da parte del Governo, vorrei dire che il Governo non respinge alcuna responsabilità; resta ovviamente da considerare che la responsabilità non è del Governo soltanto.

P A G N I . Io dovrei insistere per l'approvazione del disegno di legge Penazzato, ma se la Commissione ritiene di approvare questo ordine del giorno, vorrei per lo meno che esso fosse veramente impegnativo, e, per quanto riguarda il disegno di legge Penazzato, vorrei che fosse preso in considerazione anche l'emendamento proposto dal senatore Angelilli.

S A N S O N E . L'ordine del giorno è stato firmato anche dal senatore Battaglia e dal senatore Gianquinto.

L E P O R E . Faccio notare che il disegno di legge Vincelli è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

G I R A U D O , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Noi avevamo proposto di modificare il testo della Camera, perchè il testo della Camera considerava soltanto il personale direttivo, non il personale di concetto ed esecutivo.

P R E S I D E N T E . Mi pare che la Commissione più volte si sia preoccupata di disegni di legge relativi a singole categorie.

È mia ferma opinione che sarebbe estremamente opportuno un impegno del Governo a far sì che questi problemi di categoria siano risolti con una visione organica. Si vedano tutti questi problemi insieme, anche perchè così il nostro lavoro possa rispondere ad un criterio organico per non determinare, frammentario come purtroppo talvolta è, sperequazioni tra le varie categorie di dipendenti del pubblico impiego.

Metto dunque in votazione l'ordine del giorno presentato dai senatori Sansone e Schiavone ricordando alla Commissione che esso porta anche le firme dei senatori Battaglia e Gianquinto.

P A G N I . Dichiaro di astenermi dalla votazione.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Colitto e dei deputati Ermini e De Maria: « Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1155)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Colitto e dei deputati Ermini e De Maria: « Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data la presenza del Sottosegretario alla sanità, senatore Santero, invito la Commissione all'esame del provvedimento del deputato Colitto e dei deputati Ermini e De Maria. Su questo disegno di legge mi sembra che la maggioranza sia d'accordo sulla sostanza, peraltro con numerosi rilievi. Il primo rilievo riguarda l'aumento degli stipendi, ma a me pare che questo argomento sia ormai superato, a seguito di una istanza del Ministero dell'interno a tutte le Amministrazioni provinciali con l'invito di adeguare i loro stipendi a quanto stabilito. A questa istanza, mi pare che tutte le Province si siano adeguate, eccettuate una o due, per le quali noi potremo rivolgere una preghiera al Ministro perchè anche

esse si adeguino al nuovo stato di fatto. Il secondo rilievo riguarda la possibilità che il servizio prestato presso un Comune sia cumulabile al servizio che si presti presso altro Comune.

Infine vi è una terza questione, a cui accennavano il collega Minio ed altri senatori, che è decisamente la più grave, e che riguarda tutta la disciplina dei medici, degli ostetrici e dei veterinari condotti, perchè in verità la legge che li regola risale a 25-30 anni fa. Oggi naturalmente risulta del tutto inadeguata; esistono molti Comuni che sono centri abitati di una certa importanza dove vi sono ancora 8-10 condotte, mentre ormai le funzioni del medico condotto sono ovviate dalla presenza, negli ospedali, del pronto soccorso. Quindi si tratta di tutta una materia che il Ministero della sanità si propone di rivedere e regolare. Informo inoltre la Commissione che, in merito alla discussione del disegno di legge che riguarda i sanitari locali, il Ministro della sanità mi ha comunicato che questa questione sarà messa a punto mediante uno schema di provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi comuni di ricorso sanitario, di imminente presentazione al Parlamento, nel quale tutta la materia verrà esaminata in ogni suo aspetto. A ciò s'impegna il Ministero della sanità.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ringrazio per avermi dato l'occasione di parlare di fronte a questa Commissione, perchè sono preoccupato dello stato d'animo dei medici condotti e dei veterinari provinciali. Il motivo di questa preoccupazione sia nel fatto che essi hanno l'impressione esatta che il Parlamento non tenga conto delle loro richieste e precisamente che quando un ramo del Parlamento veterinari provinciali. Il motivo di questa richieste, l'altro ramo del Parlamento si preoccupi di non trattarlo più e viceversa, come infatti molte volte è accaduto.

SANSONE. Ma i due rami del Parlamento sono indipendenti ed autonomi.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Questo è, naturalmente, vero; ma il fatto è che nessuno dei quattro provvedimenti di legge che preoccupano questa categoria, sembra possa diventare legge prima della fine dell'attuale legislatura. Per questo motivo essi sono in agitazione, minacciano scioperi. Noi dobbiamo essere sensibili alle richieste di tutti i cittadini.

MINIO. Anche di quelli che sono pagati per un servizio che non esiste più, in gran parte.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Questa è un'altra questione. In primo luogo il disegno di legge Ceravolo e Marconi; esso già è stato approvato dalla Camera dei deputati, e noi invece abbiamo creduto bene di rinviarlo dall'Aula in Commissione, in considerazione del fatto che se alcuni sanitari professionisti sono medici condotti è inutile procrastinare la loro messa a riposo, ma anzi è forse meglio anticiparla. Noi sappiamo che questa è una questione che non si esaurirà nella presente legislatura.

Vi è poi un secondo disegno di legge, presentato alla Camera per la fusione delle Casse e l'aumento delle pensioni, ma anche questo provvedimento è di natura complessa e quindi si teme che non diventerà legge nella presente legislatura.

Un terzo disegno di legge riguarda il coordinamento e la strutturazione delle condotte mediche, con lo scopo di dare nuove funzioni ai medici condotti e di ridurre il numero delle condotte dove risultano in numero superiore al fabbisogno. È questo un disegno di legge che abbiamo pronto presso il Ministero; ancora non sappiamo quando otterrà il parere dei vari Ministeri interessati; sarà una cosa un po' lunga e penso che difficilmente diventerà legge nella presente legislatura.

Di semplice attuazione vi è solamente il disegno di legge d'iniziativa del deputato Colitto e dei deputati Ermini e De Maria. Esso si riduce a due istanze, che sono già state accolte dalla Camera dei deputati.

La prima consiste nel richiedere che venga stabilito un minimo di stipendio iniziale, desiderio, che come è stato comunicato dal Presidente Baracco, è già stato soddisfatto per quanto riguarda quasi tutti gli impiegati comunali. La seconda è volta ad ottenere che il servizio prestato presso un Comune sia cumulabile con il servizio che si presterà presso un altro Comune. Abitualmente il medico condotto fa la seguente carriera: prima presta servizio in un ambiente rurale o montano, poi, quando la famiglia ha l'esigenza di mandare i figli a scuola, egli, onde prestare la sua opera in un centro abitato di maggiore importanza, fa un concorso, ma il più delle volte, anche nel caso che riesca a vincerlo, deve rinunciare a prendere la nuova condotta, perchè se va in un nuovo comune si deve contentare dello stipendio iniziale. Inoltre questo influisce molto sulla pensione sanitaria, perchè la pensione si basa sull'ultimo stipendio. Da tutte queste considerazioni risulta chiaro che è atto di giustizia approvare questo disegno di legge, che metterebbe in tranquillità la categoria dei medici e dei veterinari condotti.

S A N S O N E . Vorrei fare una pregiudiziale. A mio avviso, la gravità del problema è tale che veramente oggi noi non possiamo avere il tempo per trattarlo. Non possiamo invece assumere l'impegno che alla prima o alla seconda seduta di settembre esamineremo questo disegno di legge? Il problema è complesso; richiede un vasto materiale del quale bisogna approfondire lo studio. Alla seconda seduta del settembre potremmo porre all'ordine del giorno il problema dei medici condotti, ma mi sembra veramente arduo ora, in questa seduta, risolvere un problema così difficile.

M I N I O . Quanto ci è stato comunicato dal Presidente circa l'intenzione del Ministero della sanità di elaborare un disegno di legge che concerne tutta la materia dei medici condotti e quindi di rinviare l'esame di tutti i provvedimenti ad essa relativi a quella sede, mi sembra non coincida con le intenzioni dell'onorevole Santero, il quale aveva invece obiettivi ben precisi. Forse lei

non ricorda, onorevole Santero, che, a questo disegno di legge, anche alla Camera, alcuni colleghi del mio partito intendevano presentare emendamenti aggiuntivi che tenessero conto dell'eccessivo numero delle condotte; ebbene, in quella circostanza fu giustamente rilevato che era inutile aggiungere a questo semplicissimo disegno di legge emendamenti concernenti la complessa organizzazione del servizio medico e ostetrico presso i Comuni d'Italia, ma che, trattandosi di un problema ben diverso che deve essere studiato sotto altre prospettive, era opportuno rinviare un più approfondito esame di questo disegno di legge a quella sede.

Inoltre, quando il problema dei sanitari condotti fu discusso presso l'A.N.C.I. — Associazione nazionale dei Comuni italiani — fu approvata una relazione da me presentata a questo disegno di legge, in cui dicevo che se è giusto sulla questione sentire il parere delle categorie, non è meno giusto sentire il parere dei Comuni italiani, i quali hanno pure il diritto, quando pagano dei funzionari, che vi sia una corrispondenza di servizio prestato. Problemi di questa natura non si possono affrontare solo perchè c'è una categoria che fa sentire la sua voce; vanno affrontati tenendo conto delle istanze delle categorie nei limiti in cui esse avanzano giuste rivendicazioni, ma anche tenendo presenti le esigenze dei Comuni, i quali debbono pure avere la loro voce in capitolo.

C'è una legge fascista che è quella tuttora in vigore, con la quale i Comuni sono stati spogliati di ogni funzione in merito alle condotte sanitarie: mentre prima del fascismo esisteva il rispetto dell'autonomia dei Comuni stessi e ad essi era lasciata l'autorità di decidere sul numero delle condotte sanitarie, sull'assunzione dei medici condotti, sulla determinazione del loro trattamento economico, mentre cioè prima del fascismo si rispettava l'autonomia comunale in questa materia, con la legge fascista tutto ciò è stato sottratto ai Comuni; si è lasciato ad essi solo il compito di pagare lo stipendio agli impiegati comunali. Si è verificata una situazione che se mette alquanto a disagio i medici condotti, mette a maggior disagio i Comuni, i quali si vedono caricati di un onere non più corrispon-

dente ad alcuna funzione, costretti a mantenere in servizio decine e decine di sanitari condotti senza che oggi essi siano di alcuna utilità. Sc, all'origine la legge in vigore era già una violazione dell'autonomia, maggiormente tale violazione riesce insopportabile oggi, se si pensa che da allora la condotta sanitaria ha perduto per il 90 per cento la sua ragione di esistere. Ma è vero o non è vero che oggi in Italia vi sono 42 milioni di cittadini assistiti dalle mutue e soltanto tre milioni di assistiti dai Comuni? Oggi i Comuni sono costretti a mantenere in servizio lo stesso numero di sanitari i quali, diciamo la verità, onorevole Santero, prendono soltanto lo stipendio senza nemmeno sapere che sono al servizio del Comune. Ci si dimentica che qui dentro c'è chi conosce quale è la situazione dei Comuni; noi vediamo medici condotti, ostetriche condotte le quali non conoscono neppure più il Comune; conoscono soltanto lo sportello dove vanno a prendere lo stipendio; fanno soltanto i liberi professionisti, per cui quando si vengono a considerare gli impiegati comunali e si vanno a confrontare gli stipendi, si fa un raffronto arbitrario e inaccettabile. Il confronto non è esatto perchè l'impiegato del Comune ha soltanto lo stipendio, mentre lo stipendio del medico condotto non è che uno dei suoi redditi, molte volte il minore.

Ci meraviglia che l'onorevole Santero non abbia letto nemmeno il parere della 5^a Commissione, la quale si è espressa negativamente non solo per quanto riguarda la copertura della spesa, ma ha anche dato parere negativo per quanto riguarda la sostanza del provvedimento.

ZAMPIERI. Quando si preparano i disegni di legge bisogna rispettare l'autonomia comunale, ciò che, da parte dei nostri Ministeri, si dimentica sistematicamente.

MINIO. Nell'eventualità della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Colitto e dei deputati Ermini e De Maria, mi ero preparato una certa documentazione, perchè il Governo sente sempre il parere dei medici condotti e mai quello dei sindaci e delle Amministrazioni comunali.

Proprio ieri, dal comune di Genzano, mi è arrivata una lettera con la quale mi si segnala che tale Comune ha due ostetriche, per le quali spende 1 milione e 600.000 lire all'anno. Ora, nel 1960 vi sono stati 214 nati, uno solo dei quali con diritto ad assistenza da parte del Comune: ne risulta che in quell'anno le due ostetriche hanno assistito ad un solo parto, che è costato 1 milione e 600 mila lire. Nell'anno 1961 vi sono stati 236 nati, dei quali due soli con diritto di assistenza: ogni parto, quindi è costato 800.000 lire. Dal gennaio al giugno del 1962 vi sono stati 91 nati, dei quali nessuno aveva diritto all'assistenza. Vi domando, pertanto, se sia giusto andare ad aggravare una situazione del genere.

In secondo luogo, vorrei far presente che nel provvedimento in esame vi è una norma che stabilisce che le Amministrazioni comunali hanno l'obbligo di estendere al personale sanitario i miglioramenti che esse concedono agli impiegati. Si tratta di una disposizione inammissibile, perchè sono le Giunte provinciali che decidono il trattamento economico dei medici condotti e non è possibile che vi siano due organismi a deliberare su un trattamento economico.

Non comprendo, pertanto, la ragione per la quale non si prende in considerazione il mio disegno di legge, che ha ottenuto l'approvazione dell'A.N.C.I., e in base al quale è il Consiglio comunale che, conoscendo la situazione e le condizioni del luogo, delibera il numero delle condotte, tenendo presente il numero dei mutuati.

Chiediamo, quindi, che in attesa di una nuova decisione non si aggravi ulteriormente la situazione presente e, di conseguenza, invitiamo il Ministero a studiare a fondo la questione per cercare di andare incontro alle esigenze dei Comuni. Non è giusto, infatti, che dei Comuni che non hanno fondi sufficienti per una colonia marina debbano pagare 2 milioni all'anno per una ostetrica.

Chiedo, pertanto, la sospensione della discussione del disegno di legge e faccio presente che, se la Commissione insiste per l'approvazione, chiederemo la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

P A G N I , *relatore*. Avevo preparato una ampia relazione sui due disegni di legge n. 1155 e n. 1409, corredata da una vasta documentazione, ma ritengo che non sia il caso di esporla.

Vorrei, però, far rilevare che vi sono due aspetti, nettamente distinti, nella questione. Uno è il modesto aspetto economico contenuto nel disegno di legge in esame, che comprende due elementi apparsi pacifici: quello dei minimi di stipendio e quello del riconoscimento dei servizi prestati presso altri enti locali, sia dal lato economico che giuridico. Si tratta di due elementi di equità universalmente riconosciuti, sui quali penso che tutti siano d'accordo. L'altro aspetto è quello della dipendenza di questi medici dei Comuni dallo Stato, e in questo concordo in gran parte con le osservazioni fatte dal senatore Minio. Si tratta, però, di un aspetto completamente diverso della questione, che deve essere risolto con un altro provvedimento. Ora, il Governo ci ha assicurato che è di imminente presentazione al Consiglio dei ministri un disegno di legge che tende a modificare tale situazione.

Queste sono le ragioni per le quali sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, rimandando la questione di fondo al momento in cui si discuterà il provvedimento annunciato. Se, però, la Commissione ritiene rimandare tutta la discussione a quella sede, non mi oppongo.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, in seguito alla richiesta dei senatori Sansone e Minio, proporrei di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta, in attesa di prendere conoscenza del preannunciato disegno di legge d'iniziativa governativa, che disciplinerà i servizi comunali di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari